



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 6 febbraio 2012

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 4-5 febbraio 2012 - Terza giornata ritorno

Cesena-Catania rinviata  
Chievo Verona-Parma 1-2  
Fiorentina-Udinese 3-2  
Genoa-Lazio 3-2  
Juventus-Siena 0-0  
Lecce-Bologna 0-0  
Milan-Napoli 0-0  
Novara-Cagliari 0-0  
Palermo-Atalanta 2-1  
Roma-Internazionale 4-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **73**

1) **SERIE A TIM**

**Gare del 4-5 febbraio 2012 - Terza giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA'**

*Il Giudice Sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Terza giornata ritorno sostenitori delle Società **Genoa-Lecce-Milan-Napoli-Novara-Palermo-Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12. n. 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **NOVARA** per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, due petardi e numerose palle di neve; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, danneggiato dei sedili, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti degli stewards intervenuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un coro ingiurioso.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**IBRAHIMOVIC Zlatan** (Milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente.

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**DIAKHITE Modibo** (Lazio): per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CARROZZIERI Moris** (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**CONSIGLI Andrea** (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**CANNAVARO Paolo** (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

## SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CIGARINI Luca** (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

**CONSTANT Kevin** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DE ROSSI Daniele** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**KUCKA Juraj** (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**LAZZARI Andrea** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MAICON Sisenando Douglas** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**VAN BOMMEL Mark Peter** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

## PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

### AMMONIZIONE

### QUINTA SANZIONE

**RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel** (Bologna)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**MORALEZ Maximiliano** (Atalanta)

### SECONDA SANZIONE

**CAVANI Edinson** (Napoli)

### PRIMA SANZIONE

**BORRIELLO Marco** (Juventus)

**DE SANCTIS Morgan** (Napoli)

**FARAONI Marco Davide** (Internazionale)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

**AMMONIZIONE**

**DECIMA SANZIONE**

**PEREZ AGUADO Diego Fernando** (Bologna)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**MONTOLIVO Riccardo** (Fiorentina)

**SESTA SANZIONE**

**BIONDINI Davide** (Genoa)

**DELVECCHIO Gennaro** (Lecce)

**PORTANOVA Daniele** (Bologna)

**QUINTA SANZIONE**

**CHIELLINI Giorgio** (Juventus)

**MORLEO Archimede** (Bologna)

**ODDO Massimo** (Lecce)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**MESTO Giandomenico** (Genoa)

**MORGANELLA Michel** (Novara)

**RAIMONDI Cristian** (Atalanta)

**SEEDORF Clarence** (Milan)

**SILVEIRA DOS SANTOS Juan** (Roma)

**VALIANI Francesco** (Parma)

**SECONDA SANZIONE**

**BARZAGLI Andrea** (Juventus)

**STANKEVICIUS Marius** (Lazio)

**ZAOUI Eran** (Palermo)

**PRIMA SANZIONE**

**ANTONSSON Mikael** (Bologna)

**BLASI Manuele** (Lecce)

**EMANUELSON Urby** (Milan)

**GARCIA Santiago** (Novara)

**MANTOVANI Andrea** (Palermo)

**MARIGA Mcdonald** (Parma)

**MEXES Philippe** (Milan)

**ROZZI Antonio** (Lazio)

**TADDEI FERRANTE Rodrigo** (Roma)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**PRIMA SANZIONE**

**PARRAVICINI Francesco** (Siena)

**PEGOLO Gianluca** (Siena)

**c) ALLENATORI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00**

**ALLEGRI Massimiliano** (Milan): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto ad un Assistente un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**COLANTUONO Stefano** (Atalanta): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*